

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1543-bis)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

(Già articoli 2 e 3 del disegno di legge: «Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquenni dal 1966 al 1970», n. 1543, stralciati dal Senato nella seduta del 21 luglio 1966)

Finanziamenti per la scuola materna
nel quinquennio dal 1966 al 1970

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Personale, funzionamento e assistenza)

Per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, gli stanziamenti iscritti allo stesso fine nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	. . .	L.	1.370 milioni	
» » 1967	. . .	»	4.300	»
» » 1968	. . .	»	5.900	»
» » 1969	. . .	»	7.640	»
» » 1970	. . .	»	9.300	»

Una somma pari al 12 per cento degli stanziamenti annui sarà corrisposta ai Patronati scolastici, a titolo di contributo, per l'assistenza agli alunni bisognosi.

Alla ripartizione delle somme indicate al secondo comma tra le diverse provincie si provvede, annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, avuto riguardo al numero degli alunni frequentanti la scuola materna statale e alle condizioni economico-sociali delle provincie stesse.

Art. 2.

(Assegni, premi, sussidi e contributi)

Lo stanziamento annuo stabilito al secondo comma dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per assegni, premi, sussidi e contributi a favore delle scuole materne non statali che, alle condizioni ivi previste, accolgono alunni di disagiate condizioni economiche, è aumentato, per cia-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

scuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	. . .	L.	1.500	milioni
» » 1967	. . .	»	5.300	»
» » 1968	. . .	»	7.300	»
» » 1969	. . .	»	9.370	»
» » 1970	. . .	»	11.400	»

Alle scuole materne gestite dagli Enti autarchici territoriali e dagli Enti comunali di assistenza sono assegnate, sugli stanziamenti annui globali risultanti da quanto disposto nel comma precedente, le seguenti somme:

per il 1966	. . .	L.	900	milioni
» » 1967	. . .	»	1.850	»
» » 1968	. . .	»	2.250	»
» » 1969	. . .	»	2.750	»
» » 1970	. . .	»	3.250	»

Per la ripartizione delle somme indicate nel presente articolo si osservano i criteri e le modalità stabiliti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.